

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 516

presentata dai Consiglieri regionali

COCCO Pietro - ZEDDA Alessandra - BUSIA - LEDDA - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA
- TRUZZU - RUBIU

il 29 maggio 2018

Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 6 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) autorizza la spesa complessiva di euro 2.557.500, in ragione di euro 852.500 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'affidamento con procedure di evidenza pubblica del servizio pubblico di collegamento marittimo nella tratta S. Teresa - Bonifacio (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

Detta disposizione, tuttavia, non considera che i periodi di esercizio che si vuole sottoporre a oneri di servizio pubblico vanno da novembre a marzo dell'anno successivo. Si rende necessario, pertanto, autorizzare il servizio pubblico in argomento anche per tutto il 1° trimestre dell'anno 2021 e cioè fino al 31 di marzo.

La disposizione normativa testé citata (articolo 1, comma 1, legge regionale n. 4 del 2018) trova il suo fondamento nel fatto che gli operatori economici non intendono essere presenti sulla rotta in argomento nel periodo invernale (da novembre a marzo) in quanto considerato non redditizio, come risulta dalla indagine di mercato effettuata nell'anno 2017. Tale indagine di mercato (indetta in data 30 giugno 2017 e terminata a fine settembre 2017) è stata disposta, prima di procedere ad attivare procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (sul principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi) e, per quanto compatibile, sia ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/1992 (concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)) che ai sensi della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 232 del 22 aprile 2014 sull'interpretazione del regolamento n. 3577/1992, in particolar modo il punto 2.1 "(...) Tuttavia la Commissione osserva che per monitorare il mercato del cabotaggio gli Stati membri possono chiedere agli armatori di comunicare preventivamente le informazioni sui servizi che intendono offrire. Tali informazioni possono essere utili per con-

sentire agli Stati membri di valutare in modo più preciso le reali necessità di trasporto...". Si richiamano, inoltre, gli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, che indirizzano verso una verifica di mercato al fine di appurare la presenza di manifestazioni di interesse di operatori del settore a svolgere i servizi di collegamento marittimo in argomento, a condizioni compatibili con l'interesse pubblico e senza la necessità di riconoscere una compensazione finanziaria.

Quanto sopra premesso, per attuare la sperimentazione completa del servizio di collegamento marittimo in argomento, con imposizione di oneri di servizio pubblico, si prevede una durata di 15 mesi, consistenti in tre periodi di cinque mesi (da novembre a marzo) di ciascun anno a decorrere dal 1° novembre 2018.

Nello specifico, la proposta di legge in argomento si compone di 2 articoli così di seguito illustrati:

Art. 1

Il comma 1 ridetermina per l'anno 2018 in euro 341.000 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 4 del 2018. Prevede, inoltre, che le conseguenti disponibilità formatesi nell'anno 2018 sul capitolo SC07.0611, pari a euro 511.500, siano destinate al finanziamento delle politiche linguistiche regionali (missione 5, programma 4, titolo 1, SC.NI) per le quali è all'esame del Consiglio regionale il testo unificato 36-167-228/A (Disciplina della politica linguistica regionale).

Il comma 2 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 511.500 per la prosecuzione dei servizi di continuità territoriale marittima di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2018 e individua quale copertura finanziaria l'utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per l'anno 2021 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017 e all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2018 relative alla medesima annualità.

Art. 2

Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni)

Il fabbisogno annuo è stato calcolato assumendo la base d'asta stimata dalla società PwC Advisory Spa applicata proporzionalmente ad un esercizio di 5 mesi. La congruità di tale importo è stata poi valutata considerando un conto economico di esercizio sulla base di dati riferiti ai servizi svolti dalla Saremar SpA e di statistiche di traffico A/R del porto di Santa Teresa di Gallura per gli anni 2014-2015-2016, assumendo:

- 1) per i ricavi, la domanda di trasporto media di passeggeri e veicoli registrata nei mesi da novembre a marzo nel triennio 2014-2016 (27.548 passeggeri, 12.986 veicoli); stimando la domanda complessiva di veicoli (dato aggregato in possesso), ripartita in 60 per cento autoveicoli di lunghezza media di 4 metri e 40 per cento di veicoli commerciali di lunghezza media 8 metri; stimando poi due scenari: uno conservativo basato sul nolo base + tassa Bunker del tariffario Saremar al netto di tasse e diritti; uno attuale basato su preventivi effettuati sul sito dell'attuale gestore;
- 2) per i costi si è fatto riferimento a quelli medi registrati dalla Saremar sulla stessa linea nel periodo 2012-2015. I costi sono stati poi ripartiti proporzionalmente su 5 mesi di esercizio. Si ritiene che la dimensione dei costi sia congrua anche allo stato attuale. Il fabbisogno totale stimato di euro 2.557.500, iva inclusa, è relativo alla copertura degli oneri del servizio di collegamento marittimo invernale tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, per complessivi 15 mesi non consecutivi, consistenti in 3 periodi di 5 mesi invernali ciascuno (da novembre a marzo, quindi a cavallo di due anni solari), per un importo ad anno solare pari ad euro 852.500 così suddiviso:
 - per il trimestre gennaio-marzo di ciascun anno, euro 511.500;
 - per il trimestre novembre-dicembre di ciascun anno euro 341.000.

Non essendo stato possibile appaltare i servizi per l'intera annualità del 2018, la prevista procedura di gara, allo stato, può mettere a bando solo il bimestre novembre-dicembre 2018 e i restanti 5 mesi invernali delle annualità 2019 e 2020, per un totale di 12 mesi complessivi dei 15 previsti. Pertanto le somme stanziare dalla legge regionale n. 4 del 2018 per l'anno 2018 potranno essere impiegate solamente per i 2/5 di euro 852.500, pari a euro 341.000. Per coprire il servizio nel primo trimestre 2021, così da assicurare continuità di servizio nell'ultimo periodo tra novembre 2020 e marzo 2021 è pertanto necessario autorizzare la relativa spesa di euro 511.500, pari ai 3/5 dell'importo annuale necessario.

Alla copertura finanziaria del nuovo onere, pari a euro 511.500 per l'anno 2021, si prevede di far fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per l'anno 2021 in conto del titolo I - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017 e all'articolo 11, comma 4, della legge del 2018 relative alla medesima annualità.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) è rideterminata per l'anno 2018 in euro 341.000. Conseguentemente, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 10 - programma 03 - titolo 1 -		
SC07.0611		
2018	euro	511.500
(competenza e cassa)		

in aumento

missione 05 - programma 02 - titolo 1 - SC.NI.		
(Politiche linguistiche regionali)		
2018	euro	511.500
(competenza e cassa)		

2. Per la prosecuzione dei servizi di continuità territoriale marittima di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2018, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 511.500 (missione 10 - programma 03 - titolo 1 - SC07.0611). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per l'anno 2021 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017 e all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2018 relative alla medesima annualità.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).